



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 gennaio 2020 n.13
(Ratifica Decreto Delegato 4 settembre 2019 n.134)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 4 settembre 2019 n.134 – Regolamento relativo all'uso e alla custodia dell'armamento in dotazione al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato – promulgato:

Visto l'articolo 15 quinquies della Legge 12 novembre 1987 n.131 introdotto dall'articolo 11 del Decreto – Legge 23 marzo 2017 n.33;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 2 settembre 2019;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 gennaio 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 20 gennaio 2020;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 4 settembre 2019 n.134 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E ALLA CUSTODIA DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA GENDARMERIA E AL CORPO DELLA GUARDIA DI ROCCA NUCLEO UNIFORMATO

Art. 1 (Generalità)

1. L'armamento in dotazione al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato dovrà essere adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
2. L'armamento in dotazione al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato è individuale, di unità e speciale.

Art. 2

(Armamento individuale)

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente ai militari del Corpo della Gendarmeria e del Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato che espletano funzioni di polizia.
2. L'armamento individuale consta di uno sfollagente del tipo tonfa o estensibile, di una pistola semiautomatica, con serbatoio amovibile, sicura automatica al percussore, cal. 9 millimetri con capacità minima di 8 cartucce e massima 20, con caricatore di scorta e di strumenti di autotutela costituiti da dispositivi spray antiaggressione del tipo OC.
3. Agli Ufficiali è assegnata la sciabola per i servizi di rappresentanza e cerimonia. Ai Sottufficiali della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato per i servizi di rappresentanza e cerimonia è assegnata la sciabola e/o il revolver cal. 38 special o cal. 357 magnum.
4. L'assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato è disposta dai rispettivi Comandanti per il tramite del Reparto Comando o del Comando Centrale, si protrae per tutta la durata del rapporto di servizio ed è subordinata all'accertamento dell'idoneità psicofisica da parte del Servizio di Sanità Militare e dell'idoneità tecnica al maneggio delle armi da parte dei Comandanti sulla base dei riferimenti dell'Istruttore abilitato.
5. Le armi in dotazione individuale devono essere immediatamente restituite al Reparto Comando o al Comando Centrale di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio nonché ritirate in ogni altro caso in cui tale restituzione sia disposta dai Comandanti.
6. Le armi devono essere sempre tenute nell'immediata disponibilità per eventuali verifiche o accertamenti disposti dai Comandanti.

Art. 3

(Armamento di unità)

1. L'armamento di unità è costituito dalle armi che i Comandanti dei Corpi, per il tramite dei rispettivi Reparti o ufficio Comando, assegnano in carico a Reparti, Brigate, Uffici e, Nuclei e Sezioni della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, per essere distribuite ai militari in occasione di particolari servizi o ai fini dell'addestramento e devono essere indicate nello specifico ordine di servizio. Rientrano nella definizione tutte le armi per l'impiego delle quali è impartito l'addestramento di base ai militari del Corpo della Gendarmeria e della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato.
2. L'armamento di unità è costituito da Pistola mitragliatrice cal. 9 mm con possibilità di colpo singolo o a raffica, sicure manuali e automatiche, congegni di mira registrabili, oleografici, ottici, notturni e da artifici lacrimogeni a lancio manuale.
3. L'armamento di unità, al termine del servizio o a cessata esigenza, deve essere immediatamente riconsegnato al Reparto, Brigata, Ufficio, Nucleo o Sezione da cui è stato distribuito.

Art. 4

(Armamento speciale)

1. L'armamento speciale è costituito dalle armi individuali o collettive che possono essere impiegate dai militari del Corpo della Gendarmeria e dal Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato che abbiano conseguito una specifica abilità tecnica.

2. L'armamento speciale, assegnato dal Reparto Comando o dal Comando Centrale su disposizione del Comandante del Corpo della Gendarmeria e o del Comandante del Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, è costituito da: fucile ad uso specialistico tattico a canna liscia o rigata, a colpo singolo e raffica; lanciatore di artifici, granate e lacrimogeni; dispositivi esplodenti non letali tipo flash bang; esplosivi tattici; dispositivo Taser; munizionamento tattico per armi in dotazione individuale o di unità o per impieghi speciali, comprensivo del munizionamento non letale, perforante e da demolizione.
3. I militari possono essere dotati di armi bianche per scopi di rappresentanza od operativi. Rientrano nella categoria la sciabola, la baionetta, il coltello-pugnale.
4. L'armamento speciale deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'unità da cui è stato distribuito, al termine del servizio o a cessata esigenza.

Art. 5
(Armeria del Corpo)

1. Il Corpo della Gendarmeria e il Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato devono essere dotati di un locale da adibire ad armeria.
2. L'armeria deve essere ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi e disporre di idonee porte e ove esistenti finestre, di sistemi di video ripresa e d'allarme antintrusione nonché di adeguate misure antincendio.
3. Alla gestione dell'armeria è preposto l'Ufficiale o il Sottufficiale a capo del Reparto Comando o del Comando Centrale, che si avvale di due vice responsabili scelti dal Comandante della Gendarmeria e dal Comandante della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato tra gli appartenenti ai rispettivi Corpi.
4. L'accesso all'armeria potrà avvenire solo da parte dei militari di cui al comma 3 nonché delle persone autorizzate dal Comandante del Corpo della Gendarmeria e dal Comandante della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, con relativa registrazione dell'evento e, per il Corpo della Gendarmeria, con comunicazione alla Centrale Operativa.
5. Il Comandante del Corpo della Gendarmeria e il Comandante della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato eseguono o dispongono periodiche visite di ispezione e controllo delle rispettive armerie.
6. Nell'armeria è custodito l'armamento individuale non distribuito ai militari, quello di unità non distribuito a Reparti, Brigate, Uffici e, Nuclei e Sezioni, quello speciale ed ogni tipologia di munizionamento sia speciale sia di riserva e da destinare all'attività di addestramento, oltre alle armi assegnate nominativamente che, a qualsiasi titolo, siano state versate, anche temporaneamente.
7. Le armi sono conservate, prive di fondine e munizioni, in appositi armadi di sicurezza all'interno dell'armeria.
8. Le munizioni non distribuite sono conservate all'interno dell'armeria in armadi di sicurezza diversi da quelli che contengono le armi.
9. L'armeria è dotata di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate e vidimate dal Comandante del Corpo di appartenenza o suo delegato.
10. L'armeria è dotata di registri relativi alle ispezioni periodiche, alle riparazioni delle armi ed al materiale necessario per la manutenzione delle armi, con pagine numerate e vidimate dal Comandante del Corpo di appartenenza o suo delegato.
11. All'esterno dell'armeria sono presenti zone attrezzate per lo scarico delle armi e per la pulizia ordinaria dell'arma in dotazione.

Art. 6

(Gestione e custodia dell'armamento distribuito)

1. Gli assegnatari dell'armamento individuale, al termine di ciascun servizio, possono conservare l'arma in armadietti blindati predisposti dal Reparto Comando o Comando Centrale, con chiusura individuale, all'interno della sede presso cui prestano servizio, ovvero presso le proprie abitazioni adottando adeguate cautele per una corretta e sicura conservazione.
2. L'armamento di unità deve essere custodito in un'armeria di unità ovvero in armadietti blindati o ambienti adeguati presso l'unità.
3. Gli armadietti blindati per la conservazione delle armi individuali o delle armi di unità potranno essere ispezionati alla presenza di almeno un Sottufficiale su ordine del Comandante del Corpo, mediante le chiavi di scorta depositate presso il Reparto Comando o il Comando Centrale.

Art. 7

(Doveri dell'assegnatario)

1. L'assegnatario dell'armamento deve custodire diligentemente l'arma e curarne in modo costante pulizia e manutenzione, applicare in ogni circostanza le misure di sicurezza per il maneggio ed il porto delle armi impartite durante l'addestramento, mantenere l'addestramento ricevuto curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro organizzate dal Corpo.
2. E' fatto obbligo agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, nell'esercizio delle proprie competenze e delle mansioni assegnate, di mettere in atto tutte le iniziative atte a prevenire, impedire o reprimere qualsiasi abuso od imprudenza nell'utilizzo o nella custodia delle armi e delle munizioni.

Art. 8

(Armi modificate o diverse da quelle in dotazioni al Corpo)

1. Le armi ed il munizionamento in dotazione non possono subire modifiche funzionali né esteriori.
2. Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria ed al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato non possono portare in servizio armi diverse da quelle assegnate.
3. Per eccezionali esigenze di sicurezza e di ordine pubblico il Comandante del Corpo della Gendarmeria può autorizzare l'impiego di armi diverse da quelle in dotazione ai Corpi da parte dei militari in possesso di adeguata preparazione tecnica.

Art. 9

(Porto delle armi in dotazione individuale)

1. L'arma da fuoco in dotazione individuale deve essere portata dall'assegnatario durante lo svolgimento dei servizi sia in uniforme che in abiti civili, fatta eccezione per particolari circostanze autorizzate preventivamente per iscritto dall'Ufficiale o, in sua assenza, dal Sottufficiale di riferimento.
2. Lo sfollagente deve essere portato in servizio solo quando previsto da apposito ordine di servizio mentre dovrà essere presente quale dotazione nelle autopattuglie.
3. Il Comandante del Corpo può disporre anche per i propri Ufficiali l'esonero dall'obbligo di portare l'armamento in dotazione individuale quando indossano l'uniforme di ordinanza o prestano servizio in abiti civili.
4. All'assegnatario non è preclusa la facoltà di portare l'arma in dotazione individuale all'interno del territorio quando fuori servizio, a condizione che rispetti tutte le norme di sicurezza

e che l'arma sia adeguatamente celata in apposite fondine provviste di sicura antistrappo. Tale circostanza può essere imposta temporaneamente dal Comandante per esigenze particolari.

5. Le armi da fuoco in dotazione individuale nei servizi in uniforme devono essere portate esclusivamente nelle fondine provviste di sicura antistrappo fornite dal rispettivo Reparto Comando o Comando Centrale, adottando tutti gli accorgimenti di sicurezza indispensabili ad evitare incidenti.

6. Salvo particolari esigenze operative, valutate con senso di responsabilità personale, l'assegnatario deve attivare tutti i dispositivi di sicurezza di cui l'arma e la fondina siano strutturalmente dotate.

7. La responsabilità nel porto e custodia delle armi e del relativo munizionamento ricade sull'assegnatario.

Art. 10

(Istruttore ai tiri)

1. La designazione dell'Istruttore di tiri è autorizzata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri su proposta del Comandante della Gendarmeria.

Art. 11

(Requisiti per il porto dell'arma)

1. L'autorizzazione al servizio armato dei militari del Corpo della Gendarmeria e del Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato è vincolata all'abilitazione al maneggio delle armi di cui all'articolo 2 comma 4, da verificarsi a cura dell'Istruttore attraverso l'esecuzione di esercitazioni pratiche, in bianco e/o a fuoco, per ciascun militare nel numero minimo di tre all'anno, fatte salve sopravvenienti esigenze di servizio.

2. Per ciascun militare è predisposto apposito libretto di tiro nominativo in cui devono essere annotati: le abilitazioni a l'armamento; le esercitazioni di tiro effettuate, firmate dall'Istruttore di tiro e controfirmate da un incaricato del rispettivo Reparto Comando o Comando Centrale; il tipo e la matricola dell'arma in dotazione e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria o riparazione/sostituzioni di parti.

3. Il libretto di tiro deve essere aggiornato in tempo reale e custodito nei relativi fascicoli dal Reparto Comando o Comando Centrale.

4. L'Istruttore predispone per gli Allievi Gendarmi e Allievi Guardia di Rocca apposito esame finale al termine del corso di abilitazione al maneggio delle armi.

5. L'esito scritto dell'esame abilitativo al maneggio delle armi di ciascun Allievo sarà trasmesso dall'Istruttore al Reparto Comando o al Comando Centrale per le determinazioni del Comandante del Corpo di appartenenza, l'archiviazione e l'aggiornamento del libretto di tiro.

6. Il corso di abilitazione al maneggio delle armi predisposto per gli Allievi e le esercitazioni periodiche per i militari sono svolti presso locali ed impianti individuati secondo il programma predisposto dal Reparto Comando della Gendarmeria ed approvato dal Comandante del Corpo, sentito il parere del Comandante del Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato. Per esigenze contingenti il comandante della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, previo accordo con il Comandante della Gendarmeria, può disporre per il proprio personale, esercitazioni di tiro straordinarie o corsi per l'abilitazione al maneggio delle armi per gli Allievi Guardia.

7. Il Reparto Comando e il Comando Centrale curano le procedure per la verifica della permanenza in capo a ciascun militare dei rispettivi Corpi, dei requisiti tecnici e psicofisici per l'utilizzo dell'arma.

8. Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato sono sottoposti alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici di cui al comma 8 ed all'articolo 2, comma 4, con cadenza triennale.

9. Oltre alle scadenze previste dal comma 8, i Comandanti potranno in qualsiasi momento richiedere controlli straordinari, sulla base di motivazioni specifiche, per la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici dei militari dei rispettivi Corpi, ai fini dell'utilizzo dell'arma.

10. Ove durante le esercitazioni programmate risultasse dubbio il mantenimento del livello addestrativo conseguito dal militare, il Comandante del Corpo di appartenenza può disporre esercitazioni supplementari.

11. Qualora senza giustificato motivo il militare si sottragga alle esercitazioni programmate per un periodo superiore a 360 giorni, è punito ai sensi dei Regolamenti di Disciplina vigenti e/o sospeso dai servizi armati fino a nuova abilitazione che sarà attribuita secondo le procedure disposte dal Comandante del Corpo di appartenenza.

12. Qualora il militare non ottenga la certificazione medica richiesta per il porto dell'arma viene sospeso dal servizio per inidoneità temporanea ovvero posto in congedo a seconda delle circostanze previste dal Regolamento di Sanità Militare.

Art. 12

(Radiazione e alienazione)

1. Le armi e le munizioni obsolete o, comunque, non più utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con provvedimento dei rispettivi Comandanti.

2. Il Comandante del Corpo della Gendarmeria può disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia.

Art. 13

(Inosservanza)

1. L'inosservanza delle disposizioni, ove non siano configurabili comportamenti illeciti perseguibili anche penalmente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti di Disciplina vigenti.

Art. 14

(Abrogazione)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 4 giugno 2019 n.91.

2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto Delegato n.91/2019.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 gennaio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini